

CIRCOLARE ANTA

Dicembre 2014

Cari soci ANTA.

1 E sono 50...

Quest'anno l'ANTA ha compiuto ben mezzo secolo. Fu infatti fondata nel 1964. Allora erano altri tempi e l'ANTA era un'associazione di termotecnici nata con precisi scopi sindacali di categoria.

Il Presidente Onorario Gino Giusti ha raccolto del materiale per illustrare e ricordare la storia dell'ANTA, assai movimentata nei primi decenni. Il sottoscritto deve ancora scrivere alcune paginette che riguardano il periodo in cui sono stato Presidente per completare il tutto.

Ora si è trasformata, non più è un'associazione strettamente di categoria, anzi tenta di fare da ponte fra categorie che per troppo tempo si sono mal sopportate, ignorate o addirittura sgambettate. Non si contano nel recente passato i tentativi di ottenere vantaggi o "riserve di caccia" per legge. Addirittura si assiste a dispute sulle "competenze" fra professionisti diversi. In tutto questo si è perso di vista l'obiettivo di servire al meglio il Cittadino Sovrano.

Di questo si parla più avanti.

2 Operatori esperti e collaboranti: contatti con altre associazioni

Si stanno infittendo i contatti con ANACI.

Il nostro obiettivo rimane quello di far collaborare fra di loro gli operatori coinvolti a vario titolo nella gestione e negli interventi sugli impianti, a vantaggio di tutti.

Gli amministratori sono a tutti gli effetti dei professionisti e sono la figura che rimane presente lungo tutta la storia di un intervento su un edificio. Se quindi vengono correttamente informati potranno loro stessi cercare di incoraggiare o pretendere la collaborazione fra operatori e la presenza di una figura che dia continuità di azione tecnica a ciascun intervento.

Il convegno del 4 luglio è stato un ottimo successo, sala piena, come avranno potuto constatare i numerosi soci ANTA presenti.

Un ulteriore coinvolgimento è quello all'interno del progetto Abitare Biotech, che dovrebbe configurarsi in maniera simile al progetto degli "operatori esperti". La differenza è che il progetto Abitare Biotech vuole abbracciare tutti i numerosi settori coinvolti nella gestione di un condominio. Certamente, da un punto di vista economico, i servizi di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria fanno spesso la parte del leone, ed il contributo degli operatori esperti, che dovrà coprire questa tipologia di interventi, è importante. Comunque esistono altri aspetti come la sicurezza (in senso lato, anche una linea vita per accedere al tetto per manutenzioni), la prevenzione incendi, le barriere architettoniche, ecc.

Il progetto Abitare Biotech configura una specie di "medico di base", una procedura per passare in rassegna i vari aspetti che caratterizzano un condominio.

Il ruolo di Anta sarà quello di referente tecnico per quanto concerne le attività specialistiche in merito a riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria.

Nel convegno del 10 dicembre a Milano la sala della sede Anaci di Milano (180 posti) era piena zeppa e le prime due relazioni sono state tenute da Sergio Colombo, che ha ben illustrato cosa guardarsi attorno quando di va su un condominio, e dal sottoscritto, in rappresentanza di ANTA.

3 Termoregolazione e contabilizzazione

3.1 Il DLgs 102/14

Sono arrivate le novità previste: è stato emanato il DLgs 102/14 che recepisce la direttiva 2012/27/CE.

Da una prima lettura, si ricavano le seguenti considerazioni per quanto concerne la contabilizzazione e fatturazione individuale dei consumi, argomento trattato all'art. 9 del DLgs 102/14:

- la fatturazione individuale dei consumi è obbligatoria in tutti gli edifici dotati di impianti centralizzati per riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria e raffrescamento;
- la contabilizzazione deve essere installata entro il 31/12/2016;
- di preferenza devono essere contocalorie di tipo diretto;
- se l'installazione dei contocalorie diretti non è tecnicamente possibile od economicamente conveniente, per la contabilizzazione del servizio riscaldamento si devono utilizzare sistemi di ripartizione dei costi conformi a norme tecniche specifiche (EN 834, UNI-TR 11388 ed UNI 9019);
- altri sistemi sono presi in considerazione solo se i anche questi sistemi si rivelassero troppo costosi, ferma restando l'esigenza di misurare l'energia consumata;
- la ripartizione deve essere fatta secondo il metodo indicato nella UNI 10200 e tenendo conto dei "consumi effettivi" (non sono quindi ammessi "coefficienti correttivi");
- sono stabilite delle sanzioni sia per chi non installa la contabilizzazione entro il 31/12/2016 sia per chi effettua la ripartizione in maniera difforme da quanto prescritto dalla UNI 10200 (da 500 a 2500 Euro);
- durante le ispezioni ai sensi del 74/13 si dovrà verificare se è stata installata la contabilizzazione.

La notizia buona è che occorre fare la contabilizzazione, si deve fare riferimento alla 10200 e non sono ammessi coefficienti correttivi in quanto più volte si richiamano i "consumi effettivi", peraltro citati anche nella direttiva.

La notizia cattiva è che il testo del Dlgs 102/14 è assai confuso. La misura e fatturazione dei consumi individuali all'interno dei condomini è stata mescolata con la misura dei consumi degli utenti allacciati ad un servizio a rete, regolamentazione tipicamente (purtroppo) di competenza dell'AEEG, assai nota come esempio di produzione di regolamentazioni chiare, sintetiche e dall'applicazione estremamente agile. Qualche frase di troppo ha cercato molto scompiglio.

3.2 I commenti al MISE

In allegato troverete un articolo specifico sul 102/14 che illustra alcuni problemi riscontrati. Tutti questi concetti sono stati fatti presente al MISE. Il CTI ha attivato un gruppo consultivo sul Dlgs 102/14 che riferisce proprio al ministero. I commenti riportati sono stati discussi ed al 90% sono diventati commenti ufficiali verso il MISE. Questa volta, se non vengono rimossi errori ed imprecisioni, il Governo è stato informato ufficialmente. Errare umano, perseverare ...

3.3 Un'occasione da non sprecare

Nel secondo articolo allegato, troverete illustrato perché il Dlgs 102/14 potrebbe essere una buona occasione per ripristinare un minimo di ordine e di collaborazione fra le diverse figure professionali coinvolte quando si interviene sugli impianti di riscaldamento.

I concetti espressi nell'articolo sono stati illustrati in numerosi convegni (Genova, Parma, Modena, Milano, ...).

4 L'allegato III al Dlgs 28/2011

... se ne sta ancora lì ... e intanto è scattato l'aumento al 35% di copertura minima con fonte rinnovabile....

Sembrava che dovesse essere abrogato ma poi non se ne è fatto nulla. Possiamo ringraziare il Ministero dell'ambiente che con questo intervento ha salvato l'Italia.

E' il primo candidato al "museo degli orrori", un progetto che abbiamo in incubatore.

5 ... e il T.U. dell'ambiente?

Anche la parte del T.U. dell'ambiente dedicata agli impianti di riscaldamento rimane in vita, nonostante la palese inutilità e le pretese anacronistiche.

Se fosse sostituito da "ogni impianto termico deve essere dotato di un sistema di scarico dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio. Il sistema di scarico dei fumi deve essere progettato da un

tecnico abilitato" e da alcuni limiti di emissione da verificare in campo, non servirebbe altro. Se si vuole semplificare, qui c'è un possibile inizio.

Merita una segnalazione anche la progressiva degenerazione autoritaria e velleitaria della legislazione in materia ambientale.

Per gli impianti più complessi, è prevista la possibilità di imporre dei sistemi di monitoraggio in continuo di talune emissioni in atmosfera (SME). Vi rientrano ad esempio i generatori di calore di potenza superiore a 7 kW. Tralasciamo i requisiti della strumentazione e della sua gestione, con tarature settimanali, verifiche annuali a cura di laboratori certificati ISO 17000 ecc, ecc. prescrizioni comprensibili per grossi impianti particolarmente delicati (un grande inceneritore cittadino) ma non certo per una banale caldaia a vapore con bruciatore a gas.

La cosa grave è però la seguente. Qualunque emissione di qualunque impianto oltre il limite ammissibile, qualora rilevato in occasione di ispezioni da parte della Pubblica autorità, è reato penale. Fino a qualche tempo fa, gli autocontrolli ed i dati prodotti dagli SME, ovvero dal gestore dell'impianto, non potevano essere utilizzati per incriminare il gestore stesso. Qualora fosse emerso un "fuori limite", sarebbe diventata assai probabile un'ispezione da parte della Pubblica Autorità, cui compete rilevare delle emissioni "fuori limite". Ora invece, i sistemi SME devono essere validati dalla Pubblica Amministrazione (a spese del gestore, beninteso) e dal momento della validazione i valori rilevati diventano probanti ai fini della denuncia penale per emissione oltre il limite consentito.

Nel nostro ordinamento, che preferisce un colpevole libero piuttosto che un innocente condannato (in realtà punisce e grazia con di pesatura del reato commesso assai discutibili), l'imputato ha il diritto anche di mentire per difendersi. Qui invece i gestori devono autodenunciarsi a loro spese. Se vi chiedete come mai nessuno si sogna di investire in Italia per lavorare, avete un altro indizio.

6 Corsi Anta – Edilclima

Questi corsi sono una fonte di entrate che ci ha permesso sinora di non aumentare la quota sociale, tuttora a livelli minimi.

Diventano interessanti quando ci sono novità che giustificano l'organizzazione di questi corsi. Quest'anno non ne abbiamo organizzati proprio per la carenza di argomenti di attualità e per le oggettive difficoltà create dalla regolamentazione della formazione professionale. In particolare, il regolamento della formazione degli ingegneri limita la possibilità di organizzare corsi con riconoscimento di crediti formativi a due sole tipologie di soggetti:

- gli ordini e collegi degli ingegneri;
- gli enti formatori accreditati presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

E' probabile quindi che in un futuro prossimo non avremo più la presenza degli ingegneri. Potremo invece sempre contare sui periti e su altre professioni che riconoscono dei crediti per la partecipazione ad eventi organizzati da altri.

L'occasione per organizzare nuovi corsi interessanti è stata la pubblicazione di due documenti importanti:

- il Dlgs 102/14 di recepimento della direttiva 2012/27/UE che rende obbligatoria la contabilizzazione di tutti gli impianti centralizzati. E' in preparazione una serie di corsi sulla termoregolazione e contabilizzazione degli impianti centralizzati, corsi che già hanno avuto notevole successo in Piemonte e Lombardia. Ora l'obbligo si estende a tutta l'Italia.
- La pubblicazione delle nuove UNI-TS 11300-1 e 2. A dispetto di molti che le presentano come "rivoluzioni", si tratta di semplici miglioramenti e qualche ulteriore aggiunta al quadro di calcolo ancora incompleto. Nella Parte 2 si inseriscono la ventilazione e l'illuminazione. Nella parte 1 si aggiunge un bilancio dell'umidità e si dice addio alla tabella dei ponti termici forfettari.

Ci attendiamo una buona risposta a questi corsi che intendiamo organizzare in primavera. Alcune date sono già state fissate.

7 Notizie dalla Bombardia

E' da un po' di tempo che non ci occupavamo di quella ridente comunità, sempre all'avanguardia. C'è però un angolo di Bombardia che davvero supera tutti e desta meraviglia per la genialità della legislazione: il Califfato del Fagiano.

Effettivamente i processi legislativi normali sono un po' lunghetti e le tipologie di provvedimenti sono limitati. Noioso dover passare dall'approvazione diretta del Consiglio (leggi regionali) o indiretta da parte della Giunta eletta dal Consiglio (Decreti della Giunta Regionale). Tipicamente il personale politico non è a conoscenza delle sottigliezze della tecnica e quindi sono decisamente impacciati quando devono decidere provvedimenti tecnici. La Bombardia non è come l'Italia, il personale politico Bombardo non ragiona mai in base al numero di voti od al consenso che generano i provvedimenti, mira sempre e solo all'interesse generale. Però la tecnica qualche volta li mette in difficoltà.

Nel Califfato del Fagiano, una piccola ma felicissima area autonoma della felice Bombardia (Bombardia Felix) i provvedimenti legislativi li preparano, li approvano e li promulgano direttamente una categoria speciale di funzionari, dei supertecnici specialisti che dominano la materia in maniera magistrale: i Dirigenti Illuminati Onniscienti (DIO). Probabilmente ci era sfuggito (perché non avevamo studiato a sufficienza la complessa ed articolata ma efficace legislazione Bombarda). Dobbiamo riconoscere che avevano visto giusto quando hanno introdotto il "Decreto del Dirigente Illuminato Onnisciente" (DDIO). I Dirigenti Illuminati Onniscienti non devono aspettare i tempi della pur ottima politica Bombarda e possono risolvere fulmineamente tutte le problematiche seminate dai volenterosi ma talora incauti politici Bombardi, selezionati democraticamente per numero di voti generalisti e non per competenza specifica. I "Dirigenti Illuminati Onniscienti" invece, forti della loro formazione universitaria approfondita e della pluriennale esperienza professionale specifica (condizioni minime richieste per l'assunzione di un Dirigente Illuminato Onnisciente) hanno soluzioni sempre geniali e fulminee per ogni problema e quindi risulta superfluo se non oggettivamente controproducente per i loro provvedimenti il noioso vaglio democratico.

Ora che il califfato del fagiano ci ha fatto vedere come si risolvono tutti i problemi, dobbiamo farlo anche noi. O no?

Un caro saluto ed un Buon Natale a tutti Voi

Il Presidente
Laurent SOCAL



Termoregolazione e contabilizzazione del calore: obblighi e opportunità, una panoramica degli aspetti tecnici e normativi

Verso la termoregolazione e contabilizzazione obbligatoria: serve competenza e gioco di squadra

Il decreto 102/14 impone la misurazione sistematica dei consumi individuali in tutti gli impianti di riscaldamento centralizzati e la fatturazione dei costi dei servizi riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento in base ai consumi effettivi di energia. Il fine ultimo è la riduzione dei consumi energetici attraverso la responsabilizzazione dei singoli consumatori finali.

Il termine ultimo è il 31/12/2016: occorre dotare tutti gli impianti centralizzati di sistemi di contabilizzazione individuale dei consumi entro l'estate del 2016. Si tratta di una scadenza molto ravvicinata perché rimangono solo due stagioni estive di "non riscaldamento" per ottemperare tempestivamente ed evitare sanzioni.

Termoregolazione e contabilizzazione sono interventi utili?

Molta energia viene sprecata negli edifici dotati di impianti centralizzati non contabilizzati perché i condomini non sono direttamente responsabilizzati per i consumi che generano e quindi non fanno molta attenzione. Solo qualche virtuoso spegne il radiatore nella stanza che non utilizza o in un locale dove fa troppo caldo mentre molti non fanno nulla o, peggio, aprono un po' di più le finestre per compensare il surriscaldamento: si tratta della ben nota "*regolazione a spreco variabile*", peraltro vietata dalla legge 10/91. Le direttive europee raccomandano la contabilizzazione da quasi venti anni (Direttiva "SAVE" del 1993). In alcuni paesi è già un obbligo sistematico consolidato. In Slovacchia, a seguito dell'introduzione di questo obbligo in un contesto di massiccia diffusione del teleriscaldamento, la riduzione dei consumi fatturati che ne è conseguita ha messo addirittura in serie difficoltà i fornitori del servizio di teleriscaldamento.

Non sorprende perciò che ora si sia arrivati al dunque: la fatturazione del consumo energetico in base ai consumi effettivi è diventato un obbligo in tutta Europa. Insieme con la contabilizzazione deve essere installata anche la cosiddetta "termoregolazione", cioè la possibilità per ciascun condomino di regolare la temperatura ambiente desiderata. Non ha infatti alcun senso contabilizzare i consumi se il singolo condomino non ha la possibilità di decidere quanto calore prelevare dall'impianto. La termoregolazione consiste in valvole termostatiche o altri dispositivi in grado di regolare la temperatura ambiente. Si noti che senza la termoregolazione, gli interventi di coibentazione servono a poco o nulla. L'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, in edifici che ne sono privi, sono interventi sicuramente convenienti, che si ripagano in tempi ragionevoli persino in assenza di incentivi. Per una volta siamo in presenza di una legge che impone un obbligo sensato.

Visto che convengono, perché sono stati realizzati finora solo pochi interventi di termoregolazione e contabilizzazione?

La risposta sta probabilmente in un po' di pigrizia degli operatori del settore, dovuta anche all'evoluzione delle tipologie impiantistiche, e ad una obiettiva complessità e rischiosità di questi interventi.

Gli operatori del settore termotecnico sono un po' impigriti. Qualcuno potrebbe dire "non ci sono più gli installatori di una volta", nello specifico i "bruciatoristi". E' dagli anni '70 che non si realizzano quasi più nuovi impianti centralizzati. Questi richiedevano un po' di cura nel progettarli e realizzarli, altrimenti si andava incontro ad inconvenienti. La diffusione degli impianti autonomi, la cui installazione e manutenzione richiede competenze molto più elementari, ha drasticamente ridotto il numero di tecnici in grado di operare sugli impianti centralizzati. Negli impianti centralizzati ancora esistenti, l'intervento più frequente è la mera sostituzione del generatore di calore anche se, di fatto, quando si sostituisce un generatore di calore in un impianto centralizzato, è dal 2006 che occorrerebbe anche installare la termoregolazione, laddove mancante, perché altrimenti non è possibile soddisfare i requisiti di legge. Sopra i 100 kW, nel caso di semplice sostituzione della caldaia, occorrerebbe anche procedere ad una diagnosi energetica (...possibilmente prima di effettuare la sostituzione della caldaia). La sostituzione della sola caldaia è però un intervento "facile" ed occorre davvero un notevole impegno per riuscire a creare problemi. Viene quindi molto frequentemente eseguito senza progetto: in questi casi si provvede alla produzione di un "post-getto" solo in caso di verifiche o richieste di documentazione da parte della Pubblica Amministrazione.

Gli interventi di termoregolazione e contabilizzazione comportano invece una certa complessità. Se non c'è un minimo di cura e competenza da parte degli operatori coinvolti nelle fasi di progettazione, installazione, collaudo e messa in servizio e gestione, malfunzionamenti e contenziosi sono garantiti.

- L'installazione delle valvole termostatiche richiede l'impostazione della preregolazione, la scelta corretta della pompa di circolazione, la sua impostazione corretta (parametri) e la messa a punto dell'impianto (regolazione fine della curva climatica) nel primo periodo di funzionamento.
- La contabilizzazione non richiede solo l'installazione di dispositivi in tutte le unità immobiliari ma anche la gestione del sistema e l'esecuzione della ripartizione dei costi in maniera chiara e tracciabile.

Sono tutte operazioni che richiedono conoscenze di termotecnica, altrimenti si rischia davvero di creare problemi. Inoltre, siccome si entra in casa di tutti i condomini (rischio danni in casa del condomino), in caso di errori l'impianto diventa rumoroso (rischio rumore in casa del condomino) e, nei casi peggiori, può persino lasciare al freddo alcune parti del condominio.

Questi sono i rischi nel caso ci si affidi ad inesperti. Si deve anche sottolineare che, al contrario, intervenendo correttamente si risolvono anche problemi evidenziati da lungo tempo e mai eliminati, come aree scarsamente riscaldate ed altro.

Come fare ad evitare delusioni?

Realizzare e gestire un impianto di termoregolazione e contabilizzazione richiede competenza. Non solo: si tratta di un intervento complesso che deve essere correttamente pensato (progetto), realizzato (installazione e direzione lavori), messo in servizio (collaudo e prima accensione) e gestito (rendicontazione periodica). In particolare occorre che qualcuno abbia con continuità il controllo tecnico dell'intero intervento dalla proposta ed ideazione fino alla realizzazione e gestione. In caso contrario è assai difficile che bastino le informazioni trasmesse su un progetto, anche ben fatto, per garantire il successo dell'operazione. Parafrasando un noto motto, "cosa da fare capo deve avere". In altre parole ancora, per affrontare una navigazione in acque agitate occorre un buon capitano.

Una figura professionale che è sicuramente presente dall'inizio alla fine è l'amministratore del condominio. Come amministratore, saprà che deve rivolgersi a professionisti abilitati per le specifiche fasi della

progettazione, realizzazione e gestione della termoregolazione e contabilizzazione. Saprà anche quali prestazioni e quali documenti deve aspettarsi da ciascun operatore. Tranne casi eccezionali, l'amministratore non avrà la competenza per valutare direttamente la qualità tecnica dell'opera dei singoli professionisti. E' necessario quindi che ci sia anche una figura tecnica presente con continuità, dalla progettazione all'installazione e gestione, con la necessaria autorità. Per ottenere ciò sono possibili almeno tre soluzioni:

1. Il medesimo progettista viene incaricato, fin dall'inizio, non solo della progettazione ma anche della redazione del capitolato, controllo delle offerte, assistenza nell'aggiudicazione, direzione lavori (controllo cantiere) e del collaudo e messa in servizio dell'impianto di termoregolazione e contabilizzazione per conto del condominio.

Come progettista dovrà ideare e dimensionare un sistema adeguato.

In assistenza all'assemblea dovrà evidenziare le caratteristiche delle offerte presentate.

Come direttore lavori, dovrà seguire i lavori stessi per conto del committente e controllare e pretendere che l'installatore rispetti le specifiche di progetto, pena la contestazione della fornitura. Come collaudatore dovrà accertarsi che quanto installato corrisponda al progetto e che, messo in funzione, si ottengano i risultati desiderati. Solo allora il condominio pagherà il saldo finale all'installatore.

A questo punto, se l'impianto ancora non funziona sarà il progettista a doverne rendere conto.

2. Ci si rivolge ad un installatore che disponga di una struttura adeguata e faccia una fornitura "chiavi in mano", comprensiva della progettazione. E' chiaro che anche qui c'è un referente unico
3. Si sottoscrive un contratto di servizio energia che automaticamente responsabilizza un fornitore unico.

L'elemento chiave è la presenza di una figura unica e ben definita, dotata delle necessarie competenze tecniche, al quale rivolgersi per qualsiasi problema: un operatore "esperto".

L'informazione all'utente

Per dare i risultati sperati, la termoregolazione deve essere correttamente utilizzata dall'utente. Le valvole termostatiche cambiano il comportamento dall'impianto e l'utente deve capirlo altrimenti agirà in modo da vanificarne la funzionalità e l'effetto. Un esempio tipico è la temperatura dei radiatori. L'utente è abituato a degli impianti nei quali la temperatura dei radiatori è uniforme: tutti i radiatori del suo appartamento sono alla stessa temperatura e c'è pure pochissima differenza di temperatura fra la parte superiore ed inferiore di ciascun radiatore. Questo perché in assenza di valvole termostatiche l'impianto invia tanta acqua calda allo stesso modo a tutti i radiatori indiscriminatamente. Questa è proprio una delle ragioni degli sprechi: il calore va anche dove non serve, per esempio in cucina mentre stiamo cucinando.

Le valvole termostatiche sono dei regolatori della temperatura ambiente. Si deve trovare il numero sulla manopola che corrisponde alla temperatura desiderata, impostare in quel modo la valvola e poi non la si deve più toccare, salvo chiuderla in caso di assenza prolungata (molti giorni). A questo punto le valvole faranno il loro lavoro che è quello di consentire od impedire l'afflusso dell'acqua calda a ciascun radiatore indipendentemente, a seconda del fabbisogno di calore della stanza. Inoltre, quando serve poco calore nella stanza servita, fanno passare poca acqua (cioè quanto basta) e questa si raffredda prima di giungere in fondo al radiatore.

Un altro fatto poco compreso è che il radiatore non deve stare caldo lui ma deve scaldare l'ambiente in cui si trova. Per fare ciò deve trasferire del calore:

- dall'acqua calda in arrivo dalla caldaia;
- all'aria circostante il radiatore stesso.

Ogni litro di acqua è un "contenitore di calore" che ciclicamente fa il giro dell'impianto (circola nella rete):

- si carica di calore ed aumenta di temperatura nella caldaia;
- scarica il calore in ambiente nei radiatori.

Quando preleviamo il calore dall'acqua per trasferirla all'ambiente, questa (l'acqua) si raffredda. Il radiatore, che spesso chiamiamo "corpo scaldante" perché pensiamo all'aria del nostro ambiente, potrebbe altrettanto validamente chiamarsi "corpo refrigerante" se pensiamo all'acqua dell'impianto! Il fatto che un radiatore sia freddo nella parte inferiore significa quindi semplicemente che il calore dell'acqua dell'impianto è stato ceduto all'ambiente.... cioè che il radiatore funziona benissimo! Se il radiatore è molto caldo anche nella parte inferiore ciò significa soltanto che al suo interno circola troppa acqua, che quindi arriva al ritorno prima di aver potuto cedere abbastanza calore all'ambiente. L'uso di far circolare una quantità di acqua esagerata negli impianti è una pratica "pigra" ma consolidata per evitare di dover eseguire il bilanciamento idraulico dell'impianto.

E così l'utente constata che

- alcuni radiatori sono caldi ed altri sono freddi mentre prima erano tutti caldi
- quelli caldi sono solitamente caldi sopra e freddi sotto, mentre prima erano caldi uniformemente

e pensa che l'impianto non funzioni mentre invece è esattamente vero il contrario: se le valvole termostatiche funzionano, il calore non viene riversato nell'appartamento in maniera indiscriminata ma solo dove serve e quanto ne serve. E così, ad esempio:

- il radiatore della cucina si spegne poco dopo aver acceso i fornelli;
- il radiatore dell'ingresso rimane sempre freddo perché l'ingresso stesso è circondato da locali riscaldati;
- quasi tutti i radiatori sono freddi sotto perché le valvole termostatiche limitano anche automaticamente la portata d'acqua allo stretto necessario anche nei radiatori in funzione.

Se l'utente non è correttamente informato, potrebbe alzare le valvole su 5 (al massimo) perché "altrimenti l'impianto non funziona", anche solo perché un radiatore è freddo nella parte inferiore, senza rendersi conto che ha invece vanificato qualsiasi utilità della sua nuova termoregolazione.

Occorre quindi che all'utente arrivino le informazioni necessarie, in maniera coerente e senza incertezze da parte di tutti gli operatori coinvolti. Se arrivano informazioni diverse da progettista, squadra che installa le termostatiche, operai dell'installatore e manutentore l'utente non può capire più nulla.

Lo stesso dicasi per la contabilizzazione. Si va a toccare il portafoglio dei condomini. L'unico modo di prevenire e limitare le contestazioni è avere le idee chiare e anche qui dare informazioni corrette e precise ai condomini.

I problemi finanziari.

Un accenno merita anche il problema economico. Questi interventi sono economicamente vantaggiosi, cioè a lungo termine producono un risparmio economico per l'insieme del condominio. All'inizio però occorre finanziare l'intervento con un esborso iniziale: il fatto che alcuni condomini possano avere disponibilità e

redditi modesti è un oggettivo impedimento. Da un punto di vista razionale la scarsità di reddito dovrebbe essere motivo favorevole e non contrario ad investimenti che consentano una riduzione di spese a medio termine. L'ostacolo rimane il finanziamento iniziale. Anche qui la soluzione dovrebbe essere "ognuno faccia il suo mestiere". Pretendere che lo stato eroghi incentivi, come troppe volte si fa in Italia, assomiglia a due cose

- cavare sangue dalle rane, in quanto lo stato italiano è più indebitato dei suoi Cittadini (ovvero sudditi visto con che protervia questo ente pieno di debiti esige puntualità nei pagamenti che gli spettano e se la prende comoda se tocca a lui pagare);
- un certo topolino che voleva uscire da un buco afferrando e tirando la sua coda con la bocca, perché gli "incentivi" li paghiamo comunque noi...

Chi ha il ruolo istituzionale di finanziare interventi utili sono invece le banche, che fra l'altro dispongono proprio ora di ingenti capitali a tassi di interesse ai minimi storici.

Nel contesto economico attuale, finanziare interventi di termoregolazione e contabilizzazione, nonché opere accessorie come la coibentazione di sottotetti, piani su pilotis, pareti cieche esposte a nord per ridurre le differenze di spesa fra alloggi, vorrebbe dire utilizzare risparmi dei cittadini europei per far lavorare installatori, progettisti e costruttori di apparecchi europei. Il tutto con l'ulteriore soddisfazione di far pagare il conto a Russi ed Algerini, riducendo gli acquisti di combustibili fossili. Più che una ciliegina sulla torta sembrerebbe un dessert completo.

Il finanziamento degli interventi è quindi il ruolo naturale di una banca. Il ruolo della pubblica amministrazione, indebitata fino al collo ed oltre, dovrebbe invece essere quello di garante di ultima istanza del finanziamento, a fronte di una diagnosi, progetto ed assunzione di responsabilità da parte del progettista dell'intervento (il quale avrà un'assicurazione professionale).

Un altro ruolo non secondario della Pubblica Amministrazione dovrebbe essere quello di contribuire alla corretta informazione dei Cittadini.

Conclusione

L'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione ed eventuali opere di coibentazione sono interventi sicuramente utili ed efficaci sotto il profilo costi benefici ma devono essere correttamente pensati, realizzati, messi a punto e gestiti. Occorre anche comunicare correttamente con i condomini e spiegare loro come utilizzare al meglio questi sistemi che gli vengono affidati. Gli operatori professionisti coinvolti (progettista, installatore, manutentore, amministratore) non solo devono fare correttamente ciascuno il proprio mestiere ma anche collaborare fra loro e dare gli stessi messaggi ed istruzioni ai condomini. Occorre quindi scegliere non singoli operatori ma un gruppo compatibile ed affidabile. Affidarsi per il progetto, i lavori di installazione e la successiva gestione ad operatori a minimo prezzo, spesso improvvisati e che spariscono istantaneamente dopo aver incassato le fatture, è il miglior modo per prepararsi grane e contenzioso.

Laurent Socal

Il decreto 102/14: la contabilizzazione obbligatoria

Il Dlgs 102/14 recepisce la direttiva 2012/27/UE. La direttiva 2012/27/UE riguarda l'efficienza negli usi finali dell'energia ed è un "recast" ovvero la riscrittura totale di una precedente direttiva, la 2005/32/CE.

Per cominciare, invece di continuare a tormentare il testo delle leggi con modifiche tipo "dopo le parole XXX, togliere ZZZ ed aggiungere YYY" che le rendono difficilmente comprensibili (ed identificabili), sarebbe opportuno prendere esempio dalle Direttive: si ripubblica l'intero testo modificato. Il decreto 102/14, invece, non sostituisce il 115/2005 ma vi si affianca, abrogandone solo alcuni articoli ed aggiungendone degli altri. In tema di modifiche, è abbastanza curioso che questo decreto aggiunga degli obblighi sistematici di diagnosi energetiche e contemporaneamente abroghi... proprio la definizione di diagnosi energetica, sintetica e molto efficace. Per fortuna questa definizione è mantenuta (giustamente!) inalterata nella direttiva 2012/27/UE ed è anche riportata nella norma EN 16247.

Nel seguito ci occuperemo della parte del Dlgs 102/14 correlata all'obbligo di contabilizzazione e fatturazione individuale dei consumi, prescrizione che avrà un impatto immediato e dirompente sul mercato se realmente applicata. Si tratta dell'articolo 9 e delle sanzioni correlate, riportate all'art. 16.

Segnaliamo subito che in questa parte vi sono numerosi elementi di confusione, causati soprattutto da aggiunte inutili e/o inopportune al testo originale della direttiva 2012/27/UE recepita. Se questo testo non viene emendato rapidamente, superando l'italianissimo complesso di Fonzie (difficile dire "ho sbbbbb..."), è facilmente prevedibile la genesi di un marasma di cui si dovrà chiedere conto all'estensore di questo testo. Mi auguro che si possa correre ai ripari prima che sia troppo tardi.

1 Pre e post-contatore

Nel testo di questo Dlgs si nota molta confusione fra pre e post-contatore. Buona parte delle prescrizioni della direttiva 2012/27/UE (e quindi del Dlgs 102/14) riguardano le reti di distribuzione dei servizi energetici: nel seguito chiameremo questo ambito "pre-contatore" per distinguerlo dagli impianti di proprietà dei clienti finali, ovvero dal mondo del "post-contatore". All'obbligo di fatturazione individuale del consumo ai singoli clienti finali in base ai consumi effettivi di energia, si aggiunge l'obbligo di fatturazione individuale dell'uso dell'energia in base ai consumi effettivi anche ai singoli condòmini nel caso di impianti centralizzati. Nello scrivere il testo di questo Dlgs 102/14 sarebbe stato quindi molto opportuno distinguere chiaramente le prescrizioni relative a questi due ambiti, facendo bene attenzione ad attribuire regolamentazione e sanzioni all'AEEG nel pre-contatore ed alle Regioni nel post-contatore. Anche se questa intenzione si intravede, rimane una notevole confusione che fa pensare che l'estensore del testo non vi abbia prestato sufficiente attenzione. Per evitare confusione occorre prima di tutto una terminologia precisa. Ricordiamo quindi alcuni concetti ad uso del lettore.

Nel pre-contatore operano i seguenti soggetti:

- i produttori, che producono gas, energia elettrica, acqua calda od altri vettori per il trasporto del calore;
- i distributori, che gestiscono le reti (tubazioni del gas, linee elettriche, reti di acqua potabili);
- i venditori, che comprano gas ed energia elettrica dai produttori e li vendono ai clienti finali;
- i fornitori del servizio di misura che misurano le quantità di gas, energia elettrica e calore prelevati dai clienti finali;
- i clienti finali, che acquistano gas, energia elettrica e calore al punto di consegna, ove si trova il contatore di fornitura.

I rapporti fra questi soggetti sono regolamentati dall'AEEG.

A valle del punto di consegna e misura c'è il post-contatore, cioè l'impianto di proprietà del singolo cliente finale. Nel post-contatore operano installatori, manutentori e progettisti in regime di libero mercato. Nel post-contatore non dovrebbe intervenire nessuna delle figure coinvolte nel pre-contatore, per evidenti motivi di rischio di formazione di posizioni dominanti (il distributore conosce gli indirizzi ed i dati di consumo di tutti i potenziali clienti in un'area), conflitti di interesse (l'intervento sul post-contatore influenza i volumi comprati) e/o di vantaggi commerciali (fatturazione "indolore" in bolletta, conoscenza degli indirizzi dei potenziali clienti). Sappiamo bene che in passato il post-contatore è stato oggetto di numerosi "assalti", più o meno fortunati, da parte degli operatori del pre-contatore. Gli operatori del pre-contatore lucrano in proporzione alla quantità di energia venduta. È evidente che ogni loro intervento nel mondo del post-contatore è viziato alla radice da un grave conflitto di interesse: comprereste la vostra automobile dal benzinaio? Sarebbe credibile un benzinaio che vi offrisse interventi per ridurre i consumi della vostra automobile?

I mondi del pre e post contatore devono essere mantenuti rigorosamente separati e si intravede questa distinzione laddove i commi dei vari articoli sono dedicati ad uno solo di questi ambiti e la corrispondente competenza ad irrogare sanzioni è attribuita di volta in volta all'AEEG (pre-contatore) od alle Regioni (post-contatore). Ci sono però numerose confusioni (commi misti) e qualche errore.

Per evitare confusioni vanno chiaramente distinti i concetti di "cliente finale" e "consumatore individuale".

- un "cliente finale" è un singolo acquirente di servizio di rete. La richiesta di contabilizzare e fatturare individualmente la fornitura energetica a ciascun "cliente finale" deve essere rivolta al mondo del pre-contatore, con regolamentazione ed irrogazione di eventuali sanzioni a cura dell'AEEG.
- un "consumatore individuale" è un soggetto autonomo nel decidere il proprio consumo di energia, per esempio il conduttore di una unità immobiliare nell'ambito di un condominio servito da un impianto di riscaldamento centralizzato.

A queste due tipologie di soggetti sono associate due tipologie di contatori:

- il "contatore di fornitura" che misura il prelievo del "cliente finale";
- il "contatore individuale" che misura il prelievo del consumatore individuale.

Nei casi più semplici "cliente finale" e "consumatore individuale" coincidono, pur rimanendo concetti distinti. E' il caso tipico degli allacciamenti dell'energia elettrica. In questo caso il "contatore di fornitura" ha anche la funzione di "contatore individuale"

Molto spesso i "consumatori individuali" non sono "clienti finali" ma prelevano un servizio energetico da un impianto centralizzato di proprietà di un condominio: in questo caso il "cliente finale" è il condominio. Ci può essere anche un ulteriore livello, quello del super-condominio che consiste in più condomini che condividono i mezzi di produzione o approvvigionamento del servizio energetico. Nell'ambito dei consumi energetici per riscaldamento, il classico "super condominio" è un insieme di edifici condominiali, ciascuno con una propria autonomia amministrativa (condominio) ma collegati alla medesima centrale termica (super condominio) od al medesimo punto di consegna tramite una rete interna. In presenza di condomini e super-condomini, occorre regolamentare la contabilizzazione del servizio ceduto ai singoli condomini e condòmini (attenzione agli accenti, indispensabili alla comprensione di questo punto n.d.r.) e sanzionare inadempienze e ripartizioni irregolari. A ciò devono provvedere il direttamente Dlgs 102/14 stesso ed eventualmente enti diversi dall'AEEG quali le Regioni.

Lo schema riportato nella figura 1 chiarisce queste possibili situazioni. Nello schema in figura 1 i "consumatori individuali" sono stati sostituiti dalle "unità immobiliari" in quanto termine più immediato ed utilizzato più comunemente per le ripartizioni dei costi dei servizi energetici in ambito condominiale.

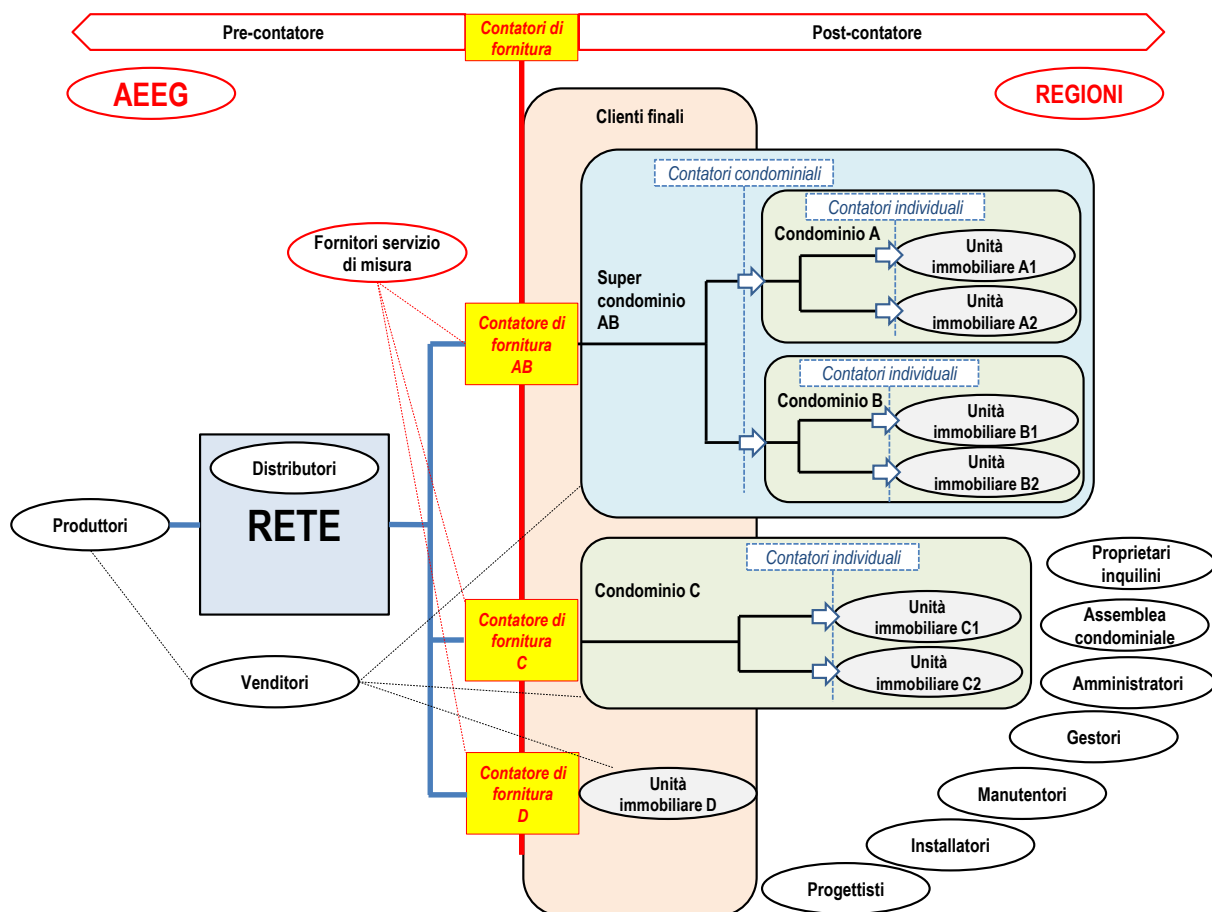


Figura 1: pre-contatore, post-contatore, principali figure dei due ambiti e livelli di ripartizione e fatturazione dei costi di un servizio energetico

Nella figura sono evidenziati i tre casi fondamentali possibili:

- 1) il "cliente finale" è una singola unità immobiliare "D". In tal caso il contatore di fornitura è anche il contatore individuale. Non servono ulteriori contatori.
- 2) il "cliente finale" è il condominio C. Il contatore di fornitura C misura l'energia fornita globalmente al condominio. Occorre un contatore individuale aggiuntivo per ciascuna unità immobiliare C1 e C2.
- 3) il "cliente finale" è il supercondominio AB. Occorrono due ulteriori livelli di misura: due "contatori condominiali" per misurare il calore erogato ai condomini A e B e un contatore individuale per ciascuna unità immobiliare A1, A2, B1 e B2.

Nello schema di figura 1 non sono rappresentate le eventuali centrali termiche nelle quali un vettore energetico acquisito da rete può essere trasformato nel servizio energetico desiderato. Ad esempio, se la rete è una rete di distribuzione del gas, il supercondominio AB ed il condominio C disporranno di una centrale termica alimentata dal gas di rete che a sua volta alimenta rispettivamente i condomini A e B ed i condòmini C1 e C2.

I "contatori di fornitura" sono gestiti dai "fornitori del servizio di misura", figura che appartiene al mondo del pre-contatore.

Chiunque fornisca un servizio di "contabilizzazione individuale" (aziende specializzate ed aziende installatrici strutturate per fornire anche questo servizio) ovvero chiunque installa e gestisce i contatori individuati in figura 1 come "contatori individuali" e "contatori condominiali", svolge normali funzioni di progettazione, installazione, conduzione e manutenzione e deve quindi conformarsi alle rispettive regole. Si ricorda in

particolare che è obbligatoria la progettazione degli impianti di contabilizzazione ai sensi della legge 10/91 ed il rilascio della relativa dichiarazione di conformità al termine della loro installazione, ai sensi del DM 37/08.

2 Il Dlgs 102/14 e la contabilizzazione in sintesi

Al netto di eventuali confusioni ed ambiguità, sembra che il Dlgs 102/14 imponga i seguenti obblighi, che sono anche quelli che si possono desumere dalla lettura dell'articolo 9 della Direttiva 2012/27/UE:

- tutti i clienti finali devono essere dotati di contatori individuali di fornitura;
- in caso di supercondominio, occorre fatturare individualmente il servizio ai singoli edifici che lo compongono in base ai consumi effettivi, previa installazione di contatori condominiali;
- in caso di condominio, occorre fatturare individualmente i servizi ai singoli condòmini (consumatori individuali ovvero unità immobiliari) in base ai loro consumi effettivi, previa installazione di contatori individuali laddove tecnicamente fattibile ed economicamente efficace;
- laddove non sia possibile installare contatori di calore diretti per la misura dell'energia fornita alle singole unità immobiliari, si ricorre a ripartitori EN 834 oppure ad altri sistemi;
- la fatturazione dell'energia deve sempre essere basata sui consumi effettivi (non sono ammessi coefficienti correttivi!);
- per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria si devono ripartire i costi con i criteri stabiliti dalla norma tecnica UNI 10200.

L'inosservanza di questi obblighi è soggetto a sanzioni specifiche.

Si tratta di obblighi sensati, in quanto è pacifico che si tratta di interventi con tempo di ritorno di circa 4...8 anni in assenza di incentivi e che si dimezzano in presenza di incentivi. Se questi obblighi fossero declinati con semplicità e precisione (non serve molto di più dell'elenco appena fatto) saremmo in presenza di un ottimo decreto.

Purtroppo qui è la fine delle buone notizie.

3 La gattina frettolosa ha fatto i gattini ciechi...

... perché nella fretta ha dimenticato di fargli gli occhi.

Il 31/12/2016 è la scadenza perentoria per dotare tutti gli impianti centralizzati italiani di (termoregolazione e) contabilizzazione. Di fatto rimangono due estati per provvedere ad interventi pesanti su tutti gli impianti centralizzati esistenti in Italia (che servono circa 4.500.000 unità immobiliari secondo il censimento ISTAT 2001). È troppo poco. Per fare una mole di lavoro simile occorre un esercito di progettisti ed installatori, una vera e propria "bolla" di lavoro. E' ovvio che se si mantiene rigidamente una scadenza così breve si inseriranno nel mercato numerosi operatori improvvisati.

Non è nemmeno il caso di pensare ad una proroga: la data del 31/12/2016 è scritta esplicitamente nella direttiva 2012/27/UE. Se qualcuno volesse lamentarsi della cattiva Europa che ci impone "compiti per casa" impossibili, questa avrebbe buon gioco a risponderci due cosette molto semplici.

In primo luogo La Direttiva 2012/27/UE è del 25 ottobre 2012. Due anni, metà del tempo disponibile, ce li siamo mangiati noi con il ritardo nel recepire questa direttiva.

In secondo luogo, se leggiamo la Direttiva 93/76/CE "SAVE" (di soli 21 anni fa... ispirata alla nostra legge 10/91) ci troviamo:

Articolo 3

Gli Stati membri stabiliscono e attuano programmi concernenti la fatturazione delle spese di riscaldamento, climatizzazione ed acqua calda calcolate in proporzione appropriata sulla base del consumo effettivo. Tali programmi permettono di ripartire i relativi costi tra gli utenti di un edificio o di una sua parte tenendo conto dei consumi di calore, d'acqua fredda e calda di ogni occupante. Gli edifici o parti di edificio interessati sono quelli provvisti di un impianto centrale di riscaldamento, climatizzazione o acqua calda per usi domestici. Gli occupanti di tali edifici dovrebbero poter regolare essi stessi il loro consumo in materia di riscaldamento e d'acqua calda e fredda....

Articolo 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e/o le altre misure specificate nell'articolo 1 necessarie per conformarsi alla presente direttiva il più rapidamente possibile e non oltre il 31 dicembre 1994.

... difficile dire che siamo stati presi alla sprovvista.

Spostare la scadenza non è proponibile in quanto ci porterebbe ad una immediata procedura di infrazione.

La soluzione sta in una sanzione progressiva. L'elenco dei clienti finali condominiali dovrebbe già essere nella disponibilità delle Regioni (il famoso catasto degli impianti). In mancanza, può essere facilmente costituito chiedendo ai distributori di gas (ed altri servizi di rete) ed ai venditori di combustibili diversi dal gas gli elenchi dei clienti finali condominiali (facilmente individuabili dalla taglia del contatore). Questo è un obbligo già previsto dalla vigente legislazione.

Per ciascun impianto identificato, entro il 31/12/2016 dovrà pervenire al catasto degli impianti, in alternativa:

- la dichiarazione di impossibilità tecnica od economica;
- copia della dichiarazione di conformità dell'installazione del sistema di contabilizzazione.

In difetto, la sanzione potrà essere annuale, con importo a crescere di anno in anno:

20...40...80...160...320...640...1280 Euro per unità immobiliare. In questo modo:

- si mantiene ferma la scadenza del 31/12/2016;
- i virtuosi non vengono sanzionati;
- chi ritardasse poco, di 1...3 anni, avrebbe una sanzione poco onerosa (alcune decine di Euro) rispetto al costo del sistema da installare;
- ritardi superiori ai 3 anni verrebbero sanzionati più pesantemente (alcune centinaia di Euro) in quanto poco giustificabili;
- l'Italia non potrebbe essere soggetta ad alcuna procedura di infrazione in quanto l'obbligo sarebbe vigente ed i ritardatari sanzionati, sia pure progressivamente.

Questa scaletta metterebbe la giusta pressione al mercato senza obbligare ad una fretta esagerata.

Troppo semplice ed efficace per diventare realtà?

4 Le definizioni

Le definizioni f) e p) sono quelle correlate alla contabilizzazione:

f) "condominio": edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni;

p) "edificio polifunzionale": edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata;

Nessuna di queste definizioni compare nella direttiva 2012/27/UE. Sono state aggiunte nel Dlgs 102/14 di recepimento e sono utilizzate per definire gli edifici soggetti agli obblighi di fatturazione e contabilizzazione individuale dei consumi energetici.

A rigori la contabilizzazione è utile negli edifici dotati di impianto centralizzato in cui vi siano unità immobiliari utilizzate da almeno due soggetti indipendenti nel determinare il consumo energetico. Ai fini di questo decreto la proprietà e/o l'omogeneità delle destinazioni d'uso delle singole unità immobiliari non dovrebbero avere alcuna rilevanza. Allo scopo di definire gli immobili soggetti all'obbligo di contabilizzazione individuale sarebbe stato molto meglio continuare a utilizzare la stessa locuzione della direttiva europea: "*edificio con una pluralità di unità immobiliari*" che sono edifici in cui potenzialmente potranno essere presenti soggetti indipendenti.

Le definizioni proposte generano invece situazioni paradossali. Per esempio un edificio con numerose unità immobiliari, che sia di un unico proprietario e sia dedicato ad un unico uso (tutti uffici o tutte residenze) non sarebbe né condominio né edificio "polifunzionale", quindi non richiederebbe contabilizzazione, anche se le unità immobiliari fossero date in affitto a soggetti diversi.

Si è citata la confusione fra prescrizioni che riguardano il pre ed il post contatore. Le definizioni seguenti ne sono un esempio.

i) contatore di fornitura: apparecchiatura di misura dell'energia consegnata dal fornitore del servizio;

l) contatore divisionale o individuale: apparecchiatura di misura del consumo di energia del singolo cliente finale;

Qui vengono mescolati due concetti da mantenere rigorosamente separati con due definizioni distinte:

- i "**contatori di utenza**" o "**di fornitura**", laddove si intenda per utenza un allacciamento ad una rete di distribuzione di gas o calore, cioè un "cliente finale". L'utenza, ovvero il cliente finale, può essere una singola unità immobiliare oppure un condominio oppure un super condominio, come già evidenziato.
- I "**contatori individuali**", termine con il quale si dovrebbero intendere solo quei contatori che, all'interno di un condominio, misurano l'energia o il servizio che un singolo condòmino, titolare di un'unità immobiliare, preleva dall'impianto condominiale comune. Questo termine ("contatori individuali") è utilizzato proprio così nell'art.9, comma 5 lettera b). Definire il "contatore individuale" con riferimento al "*singolo cliente finale*" è errato, in quanto nel caso degli impianti centralizzati il "cliente finale" è l'intero condominio.

Le due definizioni andrebbero corrette come segue:

- *contatore di utenza o di fornitura: apparecchiatura di misura dell'energia consegnata ~~dal fornitore del servizio~~ al singolo cliente finale;*
- *l) contatore ~~divisionale o~~ individuale: apparecchiatura di misura del consumo di energia della singola ~~cliente finale~~ unità immobiliare;*

La competenza del distributore, del venditore, dell'AEEG e di tutti gli operatori del pre-contatore deve terminare al "contatore di utenza" o "di fornitura". Fare confusione su questi concetti elementari fa sospettare tentativi di invasione di campo nel post-contatore.

A queste definizioni non guasterebbe aggiungerne una terza: "**contatore condominiale**", intendendo con questo termine un contatore di proprietà del condominio che misura l'energia prelevata da una pluralità di unità immobiliari. Il "contatore condominiale" è utilizzato nei super condomini ed in alcuni casi nei condomini (obbligatoriamente in caso di servizio energia, facoltativamente per misurare direttamente uno dei dati di partenza della ripartizione delle spese, cioè l'energia utile prodotta dalla caldaia).

5 L'articolo 9

L'articolo stabilisce gli obblighi di contabilizzazione individuale e merita una disamina approfondita.

L'articolo 9 contiene sia prescrizioni che riguardano il pre-contatore che il post-contatore. Per prevenire possibili confusioni ed equivoci sarebbe stato quanto mai opportuno dividere i commi di questo articolo in due gruppi dedicati rispettivamente al pre e post contatore. Alcuni commi dell'articolo 9 sono dedicati all'uno od all'altro ambito ma in alcuni casi, in particolare il fondamentale comma 5, vi sono promiscuità.

5.1 L'articolo 9, commi da 1 a 4

I commi da 1 a 4 sono dedicati all'ambito del pre-contatore.

Il comma 1 stabilisce che i fornitori di energia *"....forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori individuali che riflettono con precisione il consumo effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia"*.

Le lettere a) e b) del comma 1 stabiliscono che i contatori siano installati in occasione di nuovi allacci e di ristrutturazioni rilevanti. Si osserva che una ristrutturazione rilevante potrebbe consistere in opere che non richiedono l'interruzione della fornitura. Dovrebbe quindi competere al proprietario dell'immobile segnalare la "ristrutturazione rilevante" e richiedere un nuovo contatore.

Si potrebbe dedurre da questo comma che attualmente qualcuno non misuri i servizi forniti oppure che ciò avvenga con contatori che non riflettano con precisione i consumi energetici... Speriamo di no. È curioso il riferimento all'acqua calda sanitaria: avrebbe dovuto essere alla sola "acqua sanitaria", intesa come fornitura di acqua potabile, come lascia intendere anche il nome "autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico".

E' curioso anche il riferimento al "tempo di effettivo utilizzo dell'energia", presente già nella direttiva. È probabilmente un modo improprio di affermare che il consumo misurato deve essere riferito ad eventuali fasce orarie. L'origine può essere l'espressione inglese della direttiva *"individual meters that accurately reflect the final customer's actual energy consumption and that provide information on actual time of use"* un po' ambigua di suo e mal tradotta. Se così fosse, l'espressione di questa prescrizione è da migliorare scrivendo, per esempio: *"... contatori individuali che riflettano con precisione il consumo effettivo e forniscano informazioni sulle fasce orarie di utilizzo effettivo dell'energia"*. Il riferimento alla fascia oraria di impiego è importante in caso di tariffazione elettrica. Basta però che non capiti come al sottoscritto che sulla sua bolletta ha trovato una differenza fra il prezzo energia dell'elettrica in ore di punta ed in ore non di punta di ben 0,0083 €/kWh, cioè meno di 5% del costo totale...

Il comma 2 incarica l'AEEG di redigere i regolamenti per l'applicazione di quanto prescritto al comma 1. Ciò è corretto in quanto siamo nel mondo del pre-contatore.

Il comma 3 riguarda le caratteristiche dei contatori "intelligenti" espresse in termini molto "filosofici" (a titolo di battuta ci si può chiedere quanto sia il Q.I. richiesto ad un contatore per definirsi "intelligente". Io invece spero proprio che il mio contatore sia totalmente stupido e conteggi bovinamente il mio consumo senza inventarsi nulla e senza fare il furbo...). Non poteva mancare il richiamo alla "privacy". La prescrizione di nascondere i dati incaricando addirittura aziende specializzate per la conservazione dei dati appare eccessiva. Come battuta si potrebbe dire che non esistono certo problemi di privacy: sfido qualunque utente finale medio a capire dalle bollette quanta energia gli viene fatturata e quanto gli è costato ogni kWh. Sarebbe stata più opportuno l'obbligo di mettere a disposizione del cliente finale o di suo incaricato, su semplice richiesta, tutti i dati relativi ai consumi energetici in possesso dei distributori oppure l'obbligo di riportare in evidenza, in ogni fattura, il numero di kWh fatturati, il prezzo complessivo ed il prezzo a kWh .

A dire il vero, lo storico dei consumi energetici di ciascun cliente finale dovrebbe essere un dato a disposizione del cliente finale stesso (senza alcuna condizione) e delle regioni per poter individuare i

consumatori più elevati. Basterebbe una banale correlazione fra consumi storici e superficie riscaldata per individuare gli edifici con consumo specifico più elevato ed invitarli a fare una diagnosi energetica, anziché sparare nel mucchio con raffiche di inutili diagnosi sistematiche a buon mercato.

Infine il comma 4 elenca una serie di buone intenzioni sulla qualità dei dati.

5.2 Art. 9, comma 5

La premessa del comma 5 recita:

5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale: ...

La citazione dei "centri di consumo individuali" è inopportuna. A valle del contatore ci possono essere solo impianti condominiali e quindi si dovrebbe parlare solo di "consumi individuali" ed "unità immobiliari", senza aggiungere altri nuovi termini.

5.2.1 Art. 9, comma 5, lettera a)

Il comma 5 lettera a) è l'implementazione del primo paragrafo del comma 3 dell'articolo 9 della Direttiva 2012/27/UE che recita:

Where heating and cooling or hot water are supplied to a building from a district heating network or from a central source servicing multiple buildings, a heat or hot water meter shall be installed at the heating exchanger or point of delivery.

Il comma 5, lettera a) recita:

*a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda **per un edificio** siano effettuati*

- da una rete di teleriscaldamento*
- o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici,*

*è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l'installazione **da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di fornitura di calore** in corrispondenza*

- dello scambiatore di calore collegato alla rete*
- del punto di fornitura...*

Questo comma riguarda solo i sistemi che distribuiscono una qualche forma di energia termica (l'obbligo è l'installazione di un "contatore di calore", quindi si può trattare di riscaldamento, raffrescamento, acqua calda). L'obbligo è l'installazione di quello che abbiamo proposto di definire come "contatore condominiale", cioè contatore che misura l'energia fornita ad un intero edificio, non ad una singola unità immobiliare.

Questo comma riassume due prescrizioni distinte, che richiedono l'individuazione di diverse responsabilità.

La prima, pacifica, che ogni edificio collegato ad una rete di teleriscaldamento debba disporre di un "contatore di fornitura del calore" in corrispondenza al punto di consegna, rappresentato dallo scambiatore o dal "punto di fornitura". Questa prescrizione compete naturalmente al "fornitore del servizio di misurazione". Questa prescrizione appartiene al mondo del pre-contatore e dovrebbe essere già coperta dall'obbligo di installazione di un contatore di fornitura per ogni cliente finale.

Nello stesso comma si legge anche un'altra prescrizione: nella definizione di "sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici" rientra anche qualsiasi centrale termica di un super condominio, che fornisce calore ad una pluralità di edifici (i condomini costituenti il super condominio). In tal caso appare fuori luogo il riferimento alla "impresa fornitrice del servizio", in quanto il super condominio impresa non è. Né si può pensare che un fornitore del gas sia tenuto a sapere che il suo cliente finale è un

super condominio e debba installare dei contatori di calore verso i singoli edifici facenti parte del super condominio.

Si osserva che la Direttiva 2012/27/UE non prescrive chi debba installare i contatori di energia. Compete all'estensore del Dlgs 102/14 individuare correttamente il destinatario di questo obbligo, anche al fine di attribuire le sanzioni al soggetto corretto. Nel farlo, l'uso di un'espressione come "fornitore del servizio" senza precisare "di quale servizio" apre la porta alle interpretazioni più disparate e... disperate.

Per essere chiari ed attribuire correttamente il compito dell'installazione dei contatori condominiali bastava scrivere due commi separati come segue:

a1) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l'installazione da parte del fornitore del servizio di teleriscaldamento di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura all'edificio.

a2) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per una pluralità di edifici siano forniti da una centrale termica o frigorifera comune oppure da un singolo allacciamento ad una rete di teleriscaldamento, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l'installazione da parte del condominio o super condominio di contatori dell'energia termica o frigorifera fornite a ciascun edificio.

Art. 9, comma 5, lettera b)

Il punto b) recita

"nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti

- da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata*
- da una rete di teleriscaldamento*
- da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici,*

...è obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre 2016

...da parte delle imprese di fornitura del servizio

...di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. "

Questo comma stabilisce l'obbligo di installare contatori di calore negli edifici con più unità immobiliari e con reti del tipo a zone (dove si possono installare contatori di calore "diretti"). Il caso delle reti a colonne montanti e di reti a zone particolari (in cui non sia possibile o conveniente installare contatori di calore "diretti") ove si devono installare ripartitori è trattata al punto c) successivo.

Il riferimento ai "condomini ed agli edifici polifunzionali" è legato alle definizioni f) e p) e produce effetti perversi già elencati. Era sufficiente riferirsi al caso di una "pluralità di unità immobiliari collegate ad un impianto di riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria o raffrescamento centralizzati...". La direttiva europea recita *"...in multi-apartment and multi-purpose buildings..."* facendo riferimento ad una pluralità di unità immobiliari e di utilizzi, senza alcun riferimento alla proprietà. Volendo essere cautelativi si poteva fare un'eccezione esplicita per il caso in cui tutte le unità immobiliari siano utilizzate da un unico soggetto.

Attribuire l'onere dell'installazione alle *"imprese di fornitura del servizio"* può essere una svista od un sospetto tentativo di creare una "riserva di caccia".

Potrebbe essere una svista in quanto l'onere di dotarsi di sistemi di contabilizzazione individuale non può che riguardare la proprietà. Deve essere l'assemblea condominiale ad incaricare qualcuno di modificare gli impianti condominiali, nessun'altro può farlo di sua iniziativa.

Potrebbe essere un tentativo di creare una "riserva di caccia" laddove si prescrive che sia il fornitore del servizio ad installare i contatori. **Innanzitutto, il fornitore di quale servizio?** Come già detto, l'uso di un'espressione come "fornitore del servizio" senza precisare "di quale servizio" genera solo confusione.

La soluzione la fornisce in questo caso il corrispondente articolo sulle sanzioni, che recita: *L'impresa di fornitura del servizio di un contatore individuale che, richiesta dal cliente finale che ha la disponibilità dell'unità immobiliare, nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b), non installa, entro il termine ivi previsto, un contatore individuale di cui alla predetta lettera b), è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro.* Sorvolando sulla lingua italiana (che cosa vuol dire "l'impresa di fornitura del servizio di un contatore individuale"?), la sanzione è diretta al fornitore del servizio di contabilizzazione, persistendo nell'errore di attribuire la responsabilità di installare i dispositivi di contabilizzazione interni non al condominio (ovvero all'assemblea condominiale) ma al fornitore del servizio di contabilizzazione.

Se ne deduce quindi che il "fornitore del servizio" è il fornitore del servizio di contabilizzazione ma ciò vorrebbe dire che il servizio di contabilizzazione debba essere necessariamente svolto da chi installa i dispositivi o che i dispositivi debbano essere installati da chi farà il servizio di contabilizzazione, fatto che appare come una inutile ingerenza nella libertà di decisione dei condòmini oppure come un tentativo di creare una riserva di caccia per operatori specifici.

Una corretta riscrittura di questo comma potrebbe essere la seguente: **"negli edifici in cui vi sia una pluralità di unità immobiliari riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, il condominio provvede entro il 31 dicembre 2016 all'installazione di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali."**

E' opportuno precisare che l'installazione è a cura del condominio, in quanto si tratta di un sistema complessivo, che interferisce col funzionamento dell'impianto centralizzato, e non è accettabile che ogni condomino faccia di testa sua.

5.2.2 Art. 9, comma 5, lettera c), prima parte

La prima parte del punto c) recita: *nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore.*

Si tratta di una precisazione del punto b). Salvo diversa precisazione, il Dlgs 102/14 quando parla di "contatori di energia" si riferisce a contatori di energia diretti, impiegabili allo stato attuale della tecnica e dei costi solo negli impianti a zone. Il caso di gran lunga più comune sarà però quello degli impianti a colonne montanti nei quali non è possibile applicare contatori diretti. Esistono anche impianti a zone a distribuzione orizzontale in cui le suddivisioni degli impianti al piano non corrispondono (più) alle unità immobiliari oppure dove le derivazioni alle singole unità immobiliari non sono accessibili. In questi casi si fa esplicito riferimento all'utilizzo di dispositivi di ripartizione dei costi del servizio di riscaldamento conformi a norme tecniche

vigenti. la prima che viene in mente è forse al EN 834 che stabilisce caratteristiche dei ripartitori da montare a bordo dei radiatori. In Italia ci sono anche la UNI 9019 e la UNI-TR 11388 EN.

A proposito di efficacia sotto il profilo dei costi, la EN 15459 non fornisce alcuna valutazione specifica, è una mera raccolta di formule di matematica finanziaria. Per la valutazione di efficacia sotto il profilo dei costi si hanno solo dati statistici sul risparmio energetico conseguibile (10% era il valore indicato nella R13/03) mentre è nota la durata di vita dei ripartitori conformi alla norma EN 834: vanno sostituiti dopo 10 anni.

5.2.3 Art. 9, comma 5, lettera c), seconda parte

La seconda parte del punto c) recita: *Il cliente finale può affidare la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro operatore diverso dall'impresa di fornitura, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ferma restando la necessità di garantire la continuità nella misurazione del dato.*

Questa parte del punto c) sembra un corpo estraneo al contesto, finito lì per sbaglio a seguito di qualche operazione di "copia incolla" eseguita distrattamente.

Se viene riferita al pre-contatore, per esempio se questo testo fosse la lettera c) del comma 1 dell'art. 9, darebbe semplicemente la possibilità a qualsiasi cliente finale di scegliere chi debba svolgere il servizio di misura dell'energia fornita, concludendo correttamente il comma 1 stesso.

Piazzata nel contesto del comma 5 lettera c), propone diverse prescrizioni molto discutibili, nessuna delle quali è presente nella direttiva recepita:

- si attribuisce all'AEEG una competenza a regolamentare il mercato del post-contatore;
- si impone il ricorso al fornitore originale per il servizio di contabilizzazione: il cambiamento è concesso solo se vengono rispettate modalità che dovranno essere stabilite dall'AEEG. La postilla *"ferma la necessità di garantire la continuità della misura del dato"* è potenzialmente diabolica. Se per avventura si ricorre ad un fornitore di apparecchiature di contabilizzazione che non rende disponibile l'accesso ai suoi sistemi ci si trova vincolati di fatto a quel prestatore di servizio, salvo far installare un nuovo sistema.

Questa parte dell'art. 9, comma 5, lettera c), deve essere spostato come lettera c) del comma 1 dell'art.9.

Dovrebbe invece essere sostituito da una prescrizione che obblighi qualunque fornitore di servizio di contabilizzazione a rendere disponibili tutte le informazioni ed i mezzi necessari ad un qualsiasi subentrante per proseguire nel servizio di contabilizzazione. In altre parole, qualunque fornitore di apparecchiature e servizi di contabilizzazione dovrebbe garantire la portabilità dei sistemi installati. In caso contrario, il committente si troverebbe legato al fornitore senza possibilità di cambiamenti.

5.2.4 Art. 9, comma 5, lettera d)

La lettera d) recita: *quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. E' fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.*

Questo punto contiene il riferimento molto importante ai consumi effettivi ed alla norma UNI 10200. Il riferimento ai consumi effettivi mette la parola fine alla diatriba sull'uso di eventuali coefficienti correttivi. Si tratta di un elemento di chiarezza e certezza necessario, anche alla luce dell'esperienza pregressa.

L'anno di prova potrebbe essere letto come un gentile omaggio alla Regione Lombardia (che ne concedeva due: si installa la contabilizzazione, per due anni si dice "scusate abbiamo scherzato" e poi "no ...era tutto vero"). Se la concessione dell'anno di prova è invece legata al timore della reazione degli abitanti delle unità immobiliari sfavorite e per dar loro il tempo per correre ai ripari (eseguire opere di coibentazione o limitare la temperatura ambiente), questo problema potrebbe essere più facilmente risolto in sede di progetto dell'impianto di contabilizzazione fornendo una stima dei costi per ciascuna unità immobiliare se tutti utilizzassero in maniera standard l'edificio. Il calcolo del fabbisogno di energia utile è già necessario per la determinazione dei nuovi millesimi: è un attimo proseguire e calcolare i consumi e quindi la ripartizione dei costi del servizio riscaldamento in caso di uso standard dell'edificio.

Infine, il riferimento ai "millesimi di proprietà" è sbagliato. Caso mai si deve far riferimento alla "tabella millesimale di riscaldamento determinata in conformità alla norma UNI 10200". I millesimi di proprietà sono legati a circostanze che nulla hanno a che vedere con il servizio riscaldamento (cantine, terrazze, box auto, ecc.).

5.3 Art. 9, comma 6

Il comma 6 riguarda di nuovo il pre-contatore.

Si fa riferimento ad un obbligo di fatturazione sulla base dei consumi effettivi almeno annuale. Probabilmente questo deve essere inteso come un obbligo residuo quando siano ancora presenti contatori "non intelligenti" ovvero non consultabili per via telematica. Anche se non è scritto (non avrebbe guastato), in presenza di contatori intelligenti tutte le fatture dovrebbero essere basate sui consumi effettivi non essendoci più nessun motivo per fare fatture di acconto.

Sarebbe stato interessante disporre anche che nel primo mese successivo alla stagione di riscaldamento venga sempre emessa una fattura di conguaglio in base ad una lettura effettiva. In quel periodo i condomini devono chiudere i conti della stagione termica ed hanno bisogno dei dati a consuntivo. Evitare complicati conteggi per compensare eventuali acconti non congrui sarebbe una notevole facilitazione.

5.4 Art. 9, comma 7 – La fatturazione "trasparente"

Questo comma riguarda l'informazione del cliente finale in merito ai propri consumi. In particolare, la lettera b) recita:

b) ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica e sia fornita, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile sul modo in cui la loro fattura è stata compilata, soprattutto qualora le fatture non siano basate sul consumo effettivo;

È necessario un grande sforzo per migliorare la leggibilità delle fatture. Nelle mie fatture dell'energia elettrica di casa c'è sempre almeno una pagina intera in corpo 8 di conteggi per arrivare alla cifra fatturata. Nella bolletta Enel del bimestre giugno luglio 2014 conto 37 (trentasette) addendi per arrivare all'imponibile cui applicare l'IVA. In compenso non riesco a trovare da nessuna parte quanti kWh mi vengono complessivamente fatturati. Mi è quindi impossibile fare il rapporto fra costo ed energia fornita e valutare il prezzo al kWh, alla faccia della trasparenza del mercato. È sicuramente una fattura redatta in conformità alle disposizioni dell'AEEG ma ciò è un'aggravante, non un'attenuante. Se il risultato di montagne di delibere e regolamenti è l'illeggibilità delle fatture c'è una sola conclusione da trarre: "l'è tutto da rifare", come diceva un famoso campione del ciclismo.

Si dovrebbero quindi imporre alcune semplici regole. Oltre all'importo della fornitura, ogni fattura:

- dovrebbe riportare in prima pagina ed in evidenza il quantitativo di energia fatturato espresso in kWh e, ove applicabile, in quantità di combustibile (Sm³ di gas, litri di gasolio, ecc.);
- dovrebbe riportare in prima pagina ed in evidenza il costo complessivo medio per kWh, comprensivo di IVA e di tutte le componenti fisse o comunque non proporzionali all'energia fornita;
- dovrebbe riportare il costo legato a componenti indipendenti dal consumo (corrispettivi per potenza impegnata e costi fissi per allacciamento), sia in valore assoluto che rapportato ai kWh venduti

In mancanza di queste indicazioni il mercato è davvero perfettamente trasparente: non si vede affatto...

Le sanzioni

Il capitolo delle sanzioni fornisce alcuni indizi per l'interpretazione delle prescrizioni. Tuttavia anche qui non mancano commi da rivedere. Oltre alla considerazione sulla opportuna progressività di alcune sanzioni, molte sanzioni sono dirette al soggetto sbagliato.

6 Articolo 16, commi da 2 a 4

Queste sanzioni riguardano la fornitura di contatori ai clienti finali. Correttamente sono irrogate dall'AEEG.

6.1 Articolo 16, comma 5

Il comma recita

"5. L'impresa di fornitura del servizio di energia termica tramite teleriscaldamento o teleraffrescamento o tramite un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici che non ottempera agli obblighi di installazione di contatori individuali di cui all'articolo 9, comma 5, lettera a), entro il termine ivi previsto, è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro."

Questa sanzione non è coerente col testo del comma 5, lettera a) al quale si riferisce. Questo comma può essere letto in due modi:

- le imprese di fornitura del servizio forniscono un contatore per ogni cliente finale;
- devono essere installati contatori di calore per misurare il calore fornito a ciascun edificio allacciato ad una centrale comune (super condominio);

La parola "contatori individuali" non compare nell'articolo 9, comma 5, lettera a) citato. Vi compaiono solo dei "contatori di fornitura di calore". La sanzione sembra scritta per un comma che dicesse che il fornitore del servizio di teleriscaldamento deve provvedere alla fornitura di contatori individuali anche a valle di un punto di consegna condominiale. E' necessaria quindi una correzione per allineare la descrizione di questa sanzione al comma al quale si riferisce, dopo aver messo a punto quest'ultimo.

Per allinearla a quanto precedentemente proposto, questo comma dovrebbe recitare:

- I fornitori del servizio di riscaldamento, raffrescamento od acqua calda per un pluralità di edifici o di unità immobiliari che non installano un contatore su ogni punto di consegna ad un cliente finale sono soggetti alla sanzione da Euro 500 a 2500 per ogni punto di consegna difforme dalle prescrizioni del presente decreto.
- I condomini costituiti da una pluralità di edifici che non provvedono all'installazione di contatori di energia termica condominiali per ciascun edificio sono soggetti alla sanzione da Euro 500 a 2500 per ciascun contatore mancante.

6.2 Articolo 16, comma 6

Questo comma recita:

6. L'impresa di fornitura del servizio di un contatore individuale che, richiesta dal cliente finale che ha la disponibilità dell'unità immobiliare, nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b), non installa, entro il termine ivi previsto, un contatore individuale di cui alla predetta lettera b), è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali.

La prescrizione contenuta nell'art. 9, comma 5 lettera b) è l'installazione di contacalorie per ogni unità immobiliare nel caso di impianti a zone. La definizione di questa sanzione desta parecchie perplessità:

- che cos'è, in lingua italiana, "l'impresa di fornitura del servizio di un contatore individuale"?
- il destinatario della sanzione è errato. Un fornitore di servizio non ha alcun potere decisionale diretto sugli impianti di un suo committente. La sanzione andava diretta ai condomini.
- se chi ha la disponibilità dell'unità immobiliare non fa richiesta di un contatore individuale, non c'è alcuna sanzione? basta non chiamare nessun fornitore di servizio ?
- il titolare dell'unità immobiliare (chi ha la "disponibilità dell'unità immobiliare") non è necessariamente un "cliente finale";
- se il titolare dell'unità immobiliare fa la richiesta all'ultimo momento (il 30/12/2016), si sanziona ugualmente il fornitore del servizio?

La scrittura corretta di questo comma doveva essere:

- il condomino che abbia disponibilità di un'unità immobiliare in un edificio servito da una fonte di riscaldamento centralizzata e non provveda a far installare un contatore di calore entro la scadenza prevista è soggetto alla sanzione da Euro 500 a 2500 (ovvero sanzione progressiva, così come proposto)
- l'impresa installatrice che non installa il contatore individuale nei termini concordati con il committente è soggetta alla medesima sanzione.

Così come è scritto questo comma pone la sanzione in capo al soggetto sbagliato. Spetta infatti al proprietario della singola unità immobiliare (il condomino) provvedere affinché questa sia dotata (a sue spese) di un contatore individuale entro i termini di legge. L'operazione deve avvenire tramite delibera assembleare in quanto si va ad incidere su impianti comuni. La sanzione deve rimanere in capo ad ogni singolo condomino perché è possibile che anche dei singoli si oppongano, non permettano l'accesso o mettano in atto altre tecniche dilatorie: la responsabilità deve quindi restare in capo al singolo condomino. In questo modo la sanzione diventa pure proporzionale alla dimensione del condominio.

Il fornitore può essere ritenuto responsabile solo qualora non rispetti termini di consegna pattuiti in fase di ordine. Sarà responsabilità dei condòmini reperire per tempo un installatore in grado di fornire il sistema di contabilizzazione prima della scadenza del 31/12/2016.

La non applicabilità della sanzione ai casi di impossibilità tecnica e inefficacia sotto il profilo dei costi/benefici è corretta.

6.3 Articolo 16, comma 7

Questo comma recita:

7. Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera c) il condominio e i clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale che non provvedono ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all'interno

dell'unità immobiliare sono soggetti, ciascuno, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi.

Anche qui si notano molte imprecisioni:

- i soggetti dell'obbligo di contabilizzazione sono i "condomini" e gli "edifici polifunzionali" (sono gli stessi di cui alla lettera b) mentre nel testo di questo comma si parla di "condomini e clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale";
- non si capisce bene se la sanzione sia per condominio o per singolo condomino;
- quando si ricorre a ripartitori, siamo sicuramente in presenza di un impianto centralizzato ed il condominio è il "cliente finale".

Sarebbe stato molto più corretto riferirsi ai proprietari delle unità immobiliari servite da un impianto centralizzato come destinatari della sanzione.

Per tutti i motivi evidenziati in merito all'articolo 16, comma 6, la scrittura corretta di questo comma doveva essere:

- nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera c), il condomino che abbia disponibilità di un'unità immobiliare in un edificio servito da una fonte di riscaldamento centralizzata e non provveda a far installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all'interno dell'unità immobiliare entro la scadenza prevista è soggetto alla sanzione da Euro 500 a 2500 (ovvero sanzione progressiva, così come proposto)
- l'impresa installatrice che non installa i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all'interno dell'unità immobiliare entro i termini concordati con il committente, è soggetta alla medesima sanzione.

Anche in questo caso, la non applicabilità della sanzione ai casi di impossibilità tecnica e inefficacia sotto il profilo dei costi/benefici è corretta.

6.4 Articolo 16, comma 8

Questo comma recita:

8. È soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro il condominio alimentato dal teleriscaldamento o dal teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 comma 5 lettera d).

Ecco un comma quasi chiaro: se non si effettua la ripartizione delle spese secondo le previsioni della norma UNI 10200 si viene sanzionati. Ad essere pignoli, è strano che l'obbligo di contabilizzazione individuale sia riferito a "condomini ed edifici polifunzionali" (cfr. art. 9 comma 5) e poi si sanzionino solo i condomini. Negli edifici polifunzionali si può impunemente disattendere la UNI 10200?

Più concretamente, si osserva che questa prescrizione vale anche per edifici dove siano già esistenti sistemi di contabilizzazione individuale. Negli edifici ove siano già installati sistemi di contabilizzazione individuale del calore, dovranno essere adeguati i criteri di ripartizione, il che può comportare il ricalcolo dei millesimi. Una domanda subdola è la seguente: occorre correggere subito il metodo di contabilizzazione (dalla stagione 2014-2015) oppure anche qui la scadenza è il 31/12/2016? Opterei per la seconda o, per lo meno, per una tolleranza di almeno una stagione, come concessa al termine dell'art.9 comma 5, lettera d). Un'indicazione esplicita in merito come: laddove sia già praticata la ripartizione individuale dei consumi con criteri diffusi

da quanto previsto dalla norma UNI 10200, l'assemblea adegua il criterio di ripartizione alle previsioni della norma Uni 10200 entro il 31/12/2016.

7 Conclusione

Questo Dlgs è una vera bomba. Prevede l'intervento su molti milioni di radiatori nel giro di due estati, generando una enorme mole di lavoro. Potenzialmente si tratta di lavoro italiano, pagato dai risparmi nelle importazioni di combustibile, un provvedimento quanto mai opportuno e corretto nel contesto attuale.

Ci sono però molti pericoli evidenti ed immediati:

- la fretta imposta dalla scadenza troppo ravvicinata;
- la scarsa disponibilità di operatori competenti in grado di svolgere questo lavoro;
- la scarsa abitudine dei vari operatori coinvolti (progettisti, amministratori, installatori, manutentori, gestori) a collaborare per la migliore riuscita degli interventi;
- la tendenza dei condòmini a voler affidare questi lavori al minor prezzo, compromettendo la riuscita dell'operazione;
- la certezza che il ricorso ad operatori inesperti porti a malfunzionamenti della termoregolazione ed a contestazioni delle ripartizioni dei costi;
- l'inevitabile sospetto da parte dei condòmini che si tratti dell'ennesimo obbligo inutile, questa volta con un impatto economico molto superiore al certificato energetico e con opere invasive all'interno delle unità immobiliari e sul funzionamento degli impianti;
- la notevole imprecisione di questo decreto che apre il varco a numerose interpretazioni ed introduce elementi di confusione.

In questo articolo mi sono soffermato sull'analisi degli articoli 9 e 16 perché è assolutamente prioritario che vengano corretti ed allineati:

- la progressività delle sanzioni può realizzare il compromesso fra l'esigenza di non prorogare la scadenza e la necessità di dare un tempo ragionevole per ottemperare all'obbligo di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione;
- la chiarezza delle prescrizioni e delle relative sanzioni è necessaria in un contesto di tempi esigui per l'attuazione;
- la chiarezza delle prescrizioni è altrettanto necessaria per prevenire l'insorgenza di contenzioso da parte dei condòmini che saranno sfavoriti dal cambiamento del criterio di riparto;
- si deve evitare di imporre "soluzioni obbligate" ovvero "riserve di caccia" per determinate categorie di operatori che potrebbero determinare reazioni tali da bloccare l'installazione dei sistemi di contabilizzazione.

Se ciò non avverrà in tempi brevi (non più di qualche mese) ci sarà sicuramente una confusione totale ed il fallimento di questo provvedimento potenzialmente corretto ed estremamente utile.

Laurent SOCAL